



Servizio Centrale SPRAR Ufficio Supporto Gestionale e Legale

STRUTTURE E TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il minore straniero non accompagnato (MSNA), alla stregua di tutti i minori italiani, viene tutelato dalle norme in materia, in particolare dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, successivamente modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore ad una famiglia". La norma prevede che "Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare". Le comunità di tipo familiare sono disciplinate dal DM 308/2001 che prevede che siano le Regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, a recepire e integrare, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto.

Legge Nazionale 328/2000 e DM 308/2001

(Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e DM 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328").

In base alla legge 328/2000 e alla Riforma del Titolo V della Costituzione (Legge n. 3 del 2001), ai Comuni è confermata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti i servizi sociali a livello locale (Art 6 comma 1, Legge 328/2000) e le funzioni di programmazione e progettazione da realizzare attraverso i Piani di zona nell'ambito del sistema di servizi sociali a rete (Art 6 comma 2 lettera a)), costituito dall'insieme dei soggetti pubblici e privati (profit e non). Al Comune spetta poi, oltre all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche (Art 6 comma 2 lettera b)), anche l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti che costituiscono questo sistema, fra cui i servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica (Art 6 comma 2 lettera c)). Tutti i soggetti erogatori di servizi che intendono collaborare con i servizi socio-assistenziali devono essere autorizzati e accreditati dai Comuni/Regioni, anche al fine di potersi veder corrisposta la tariffa per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale (Art 11). Questi strumenti servono ad accertare la qualità dei servizi erogati cioè la loro rispondenza ai requisiti minimi fissati a livello



SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

Servizio Centrale SPRAR Ufficio Supporto Gestionale e Legale Scheda di approfondimento Aggiornamento a febbraio 2018

statale e sulla base dei quali le regioni definiscono i criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento.

Tutte le Regioni hanno recepito la norma nazionale, anche se alcune Regioni hanno utilizzato strumenti normativi differenti o precedenti alla Legge 328/2000.

I recepimenti regionali hanno provveduto a declinare le tre differenti tipologie di comunità a carattere familiare (comunità di tipo familiare, gruppo appartamento e strutture a carattere comunitario), mantenendo i requisiti minimi strutturali e organizzativi definiti nel DM 308/2001, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 della Legge 328/2000.

Tutte le regioni, tranne l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Molise e il Veneto hanno disciplinato il gruppo appartamento (con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, per un numero ridotto di minori o adolescenti), struttura particolarmente indicata per l'accoglienza dei MSNA, qualora il progetto individuale richieda una maggiore spinta verso l'autonomia e l'indipendenza. Solo alcune Regioni hanno previsto forme di sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, specifiche per i MSNA o non: Toscana, Lombardia, Veneto.

A seguito dell'Intesa, sancita in Conferenza Unificata il 10 luglio 2014, per la definizione del *Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati* e delle nuove disposizioni del Ministero dell'Interno (Circolare n. 8855/2014 "*Minori Stranieri non accompagnati*"), molte Regioni si sono attivate per recepire le indicazioni stabilite, attraverso:

- deroghe per l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad altissima specializzazione (Recepimento regionale della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8855/2014): Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- deroghe per l'aumento fino al 25% delle potenzialità di accoglienza nelle strutture per minori (recepimento regionale della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8855/2014): Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana;



Servizio Centrale SPRAR Ufficio Supporto Gestionale e Legale Scheda di approfondimento Aggiornamento a febbraio 2018

attivazione di strutture di II accoglienza per msna (Recepimento regionale dell'ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA - Conferenza delle Regioni, 5 maggio 2016):
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Inoltre, a partire dal 2015, molti territori hanno presentato domande di contributo a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)_per l'attivazione di progetti volti alla I accoglienza di MSNA, nelle more dell'istituzione delle strutture governative di prima accoglienza (così come previste dall'art. 19, co. 1 del Dlgs 142/2015, poi disciplinate dal DM 1 settembre 2016 "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati", rimasto disatteso): Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana;

Il Piano Nazionale del 2014 ha dato avviato ad una vivace produzione normativa, fra cui l'Accordo delle Regioni sui requisiti specifici per la II accoglienza dei MSNA. A tale riguardo l'ANCI si è sempre battuta affinché ai minori stranieri non accompagnati fossero garantite le medesime misure di accoglienza previste per tutti i minori, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento previsto dal nostro ordinamento, in particolare facendo riferimento all'art. 37 – bis della legge 184/1983 e successive modificazioni ((1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.)).